

Normativa

Cessioni EX Works – sanzioni per mancata prova del trasferimento della merce

Il Decreto Legislativo n. 87 del 2024, cosiddetto Decreto Sanzioni, ha apportato rilevanti novità in materia di sanzioni tributarie, anche se le nuove regole saranno applicate in alcuni casi solo a partire dal 1° settembre 2024.

Tra le varie norme, occorre porre attenzione ad una riguardante le esportazioni “indirette” (quindi quelle effettuate in base ad art. 8 primo comma del DPR 633772) ma che si estendono anche alle cessioni intra UE.

Il soggetto cedente che effettua le cessioni senza l’addebito dell’IVA quando i beni sono trasportati in altro Stato UE dal cessionario o da terzi per suo conto, deve dimostrare che i beni stessi sono pervenuti entro i 90 giorni dalla data di consegna. In caso contrario, ossia senza prove, incorre nella sanzione del 50% del tributo, a meno che entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei 90 giorni non provveda alla regolarizzazione della fattura ed al versamento dell’imposta.

Nonostante i dettami anche dei giudici unionali in tema di esportazioni indirette, il decreto in questione ha individuato nei 90 giorni il lasso temporale entro il quale il cedente deve fornire la prova del trasferimento dei beni in altro Stato UE, per non perdere il regime della non imponibilità IVA, ponendo a suo carico anche le prove documentali.

Il cedente deve essere in possesso di una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni e di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori rilasciati da parti diverse ed indipendenti dal venditore o dall’acquirente, quali documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR firmato; una polizza di carico; una fattura di trasporto aereo; una fattura emessa dallo spedizioniere.

Questi documenti devono poi essere combinati con uno uno qualsiasi dei seguenti elementi di prova non contraddittori che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due parti diverse e indipendenti dal venditore o dall’acquirente; quali:

- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
- i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Da qui si evidenzia ancora una volta come il termine di resa EXW sia sicuramente uno dei termini di resa da evitare nei rapporti commerciali internazionali.

Fonte: Newsletter Studio Legale UBFP – 30 settembre 2024

www.quotidianopiù.it – 2 agosto 2024

www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com – 11 luglio 2024